

## 1. Osservazioni generali

Si esprime un generale apprezzamento per l'iniziativa dell'Autorità di trattare in questo documento di consultazione temi importanti per la completa liberalizzazione dei mercati finali dell'energia elettrica ed il gas, quali il Brand Unbundling e la conferma del ruolo centrale svolto dal Sistema Informativo Integrato (SII) nello scambio dei dati commercialmente sensibili tra distributori e venditori nel settore elettrico e gas.

### 1.1 Brand Unbundling

Per quanto riguarda il Brand Unbundling, in linea con lo spirito delle Direttive Europee c.d. "Terzo Pacchetto Energia", del decreto di recepimento nell'ordinamento nazionale (D.Lgs. 93/11, rif. art. 23 co. 3), e sulla base dell'esperienza maturata in altri Paesi europei (UK, Francia e Germania) riteniamo opportuno che AEEGSI dia seguito a quanto previsto dalle predette norme, prevedendo che, per entrambi i settori dell'energia elettrica e il gas, il cambio del marchio debba essere effettuato dalle imprese di distribuzione.

Si è, inoltre, favorevoli alla separazione del brand tra l'attività di vendita di energia elettrica nel mercato della maggior tutela e nel mercato libero se svolte nell'ambito dell'Impresa Verticalmente Integrata (IVI) ed in particolare chi opera nel mercato della maggior tutela deve:

- riportare nelle bollette e nelle comunicazioni una dicitura definita da AEEGSI uguale per tutti gli esercenti del tipo '*servizio nazionale base di fornitura di energia elettrica*';
- comunicare ai propri clienti il venir meno del brand attraverso una comunicazione standard definita dall'AEEGSI;
- non usare alcun brand su bollette e comunicazioni verso i clienti;
- avere un call center separato dalla vendita del mercato libero;
- astenersi da qualsiasi forma di pubblicità relativa al regime di maggior tutela.

Non si condividono le argomentazioni illustrate nel DCO a supporto dell'esigenza di mantenere regimi di tutela per il consumatore di piccole dimensioni in caso di cambio del brand da parte del distributore.

A tale proposito, riteniamo sufficiente che siano previste forme di pubblicità istituzionale mirate ad informare il cliente circa le finalità del *rebranding* e a rafforzare la consapevolezza che il distributore è tenuto a garantire gli stessi livelli di qualità del servizio a tutti i clienti, indipendentemente dal venditore da cui è fornito.

La differenziazione di marchio tra distributore e venditore, oltre che un obbligo normativo, è da considerarsi un utile strumento per aumentare ulteriormente la concorrenza nel mercato finale dell'energia elettrica e il gas, con benefici, in ultimo, proprio per il cliente finale. Per tali motivi, e trattandosi di oneri non trascurabili<sup>1</sup>, appare doveroso prevedere un riconoscimento in tariffa dei

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo occorre considerare che per un'impresa di distribuzione il cambio del marchio comporta la sostituzione di cartellonistica/targhe/insegne presso (elenco indicativo e non esaustivo):

- Paline metanodotti /condotte
- GRF/GRI e Cabine REMI
- Automezzi (furgoni ed autovetture) e autocarri
- Macchine operatrici aziendali

relativi costi, in analogia a quanto già avvenuto per il settore del trasporto gas nonché, ad esempio, con quanto previsto in Germania.

### *1.2 Trattamento informazioni sensibili e Sistema Informativo Integrato*

Si apprezza l'intenzione dell'AEEGSI di aggiornare anche le disposizioni relative al trattamento delle informazioni commercialmente sensibili e i conseguenti obblighi per i gestori di sistema. In particolare, siamo favorevoli all'introduzione anche per il settore del gas del SII come unico sistema di scambio di informazioni di tipo 'on line' tra distributori e venditori a garanzia di pari trattamento informativo per qualsiasi venditore.

Al riguardo, si condivide l'opportunità di rivedere la definizione di "separazione" delle banche dati oggi presente nel Testo Integrato Unbundling (TIU), definizione che in questi anni è stata interpretata dalla maggioranza degli operatori in senso molto restrittivo, ovvero intravedendo un obbligo di duplicazione delle banche dati con server dedicati gestiti separatamente dal gestore di sistema e dall'impresa verticalmente integrata, soluzioni che comportano forti aggravii di costo.

Tale opportunità appare quanto mai giustificata alla luce dell'evoluzione che dal 2007 ad oggi si è registrata nel settore informatico e dalla disponibilità di nuovi strumenti predisposti proprio a tale scopo (Sistema Informativo Integrato, interfacce uniche distributore-venditore, banche dati residenti su macchine virtuali - macchine fisiche divise in porzioni logiche, etc.).

I modelli di separazione di tipo "logico", infatti, consentono di raggiungere livelli di sicurezza dei dati assolutamente confrontabili con quelli derivanti dall'applicazione di soluzioni di separazione fisica delle banche dati sin qui adottate.

In ogni caso, a prescindere dal tipo di soluzione che l'AEEGSI ammetterà ai fini della segregazione delle informazioni commercialmente sensibili, per la Scrivente è indispensabile che sia garantita l'effettiva riservatezza di questi dati, ovvero che siano previste accorgimenti di tipo tecnico che impediscano accessi non autorizzati da parte del personale dell'IVI.

Riteniamo che tali previsioni dovranno a maggior ragione trovare applicazione anche per i venditori che operano nel settore elettrico sia nel mercato della maggior tutela che nel mercato libero.

- 
- Strumentazione portatile in dotazione al personale operativo
  - Cartelli stradali
  - Insegne sedi operative (uffici e magazzini)
  - Tute da lavoro ed alcuni DPI come gli elmetti

Inoltre occorre effettuare le seguenti attività (elenco indicativo, ma non esaustivo):

- Aggiornamento sito internet e posta elettronica;
- Modifica carta intestata, biglietti da visita, agende, materiale di cartoleria con logo, ecc.
- Aggiornamento Pagine Gialle ed elenchi telefonici;
- Comunicazioni alle CCIAA e ai tribunali
- Comunicazioni a:
  - o Fornitori
  - o Clienti
  - o SOA, Enti certificatori (es qualità) ed in genere a tutti gli *stakeholders*.

Pratiche per studio e registrazione nuovo brand (Italia e UE).

Pertanto, si propone che la separazione delle banche dati, anche di tipo “logico”, sia realizzata con modalità efficaci finalizzate ad impedire accessi non autorizzati o condivisioni tra aziende di vendita e aziende di distribuzione verticalmente integrate. Stesse misure dovranno essere previste anche nel settore elettrico fra società di vendita che operano contemporaneamente sul mercato libero e nella maggior tutela.

A tale scopo sarà opportuno prevedere specifici accorgimenti che:

- consentano il tracciamento e monitoraggio del processo autorizzativo dell'accesso;
- impediscano l'accesso al personale non autorizzato;
- garantiscano il monitoraggio delle operazioni effettuate;
- prevengano usi impropri da parte di chi è autorizzato all'accesso.

Su questi temi ci riserviamo di inviare nei prossimi giorni, o al più nell'ambito della successiva consultazione, una nota integrativa al presente documento di risposta contenente proposte di dettaglio relative alle soluzioni che saranno individuate come idonee al perseguimento dei suddetti obiettivi.

Infine, in un'ottica di ottimizzazione gestionale e di riduzione dei costi, richiediamo che sia lasciata facoltà agli operatori di adottare forme di integrazione delle banche dati tra attività distribuzione e attività di stoccaggio.

## **2. Osservazioni puntuali**

*S1 Si ritiene che vi siano aspetti di rilievo della disciplina di separazione funzionale che non sono affrontati nella presente consultazione?*

Non ravvisiamo ulteriori aspetti di rilievo non trattati nella consultazione.

*S2 Osservazioni in merito alla definizione di impresa verticalmente integrata.*

Non vi sono osservazioni.

*S7 Osservazioni in merito all'applicazione delle regole di separazione funzionale in maniera differenziata per le imprese di distribuzione sulla base delle loro dimensione, in conformità al dettato del D.lgs. n. 93/11.*

e

*S8 Osservazioni in merito ai requisiti di indipendenza decisionale e organizzativa previsti per le imprese di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti allacciati.*

Si ritiene ragionevole assecondare il dettato normativo del D.Lgs. 93/11 che prevede l'applicazione delle sole regole finalizzate a garantire l'indipendenza decisionale e organizzativa delle imprese di distribuzione con meno di 100.000 clienti allacciati.

Consideriamo appropriata la proposta di prevedere in ogni caso la nomina di un gestore indipendente, anche eventualmente con composizione semplificata, purché dotato dei necessari poteri e requisiti di indipendenza.

Si ritiene opportuno, tuttavia, prevedere anche per questi soggetti gli stessi obblighi di riservatezza delle informazioni commerciali sensibili imposti alle imprese di più grandi dimensioni.

*S9 Osservazioni in merito ai requisiti di indipendenza dei gestori di distribuzione del gas naturale con più di*

100.000 clienti allacciati.

Con riferimento alla possibile estensione al c.d. *“operational middle management”* alle dipendenze del gestore di un sistema di distribuzione<sup>2</sup> dei requisiti di indipendenza già previsti per i dirigenti apicali, si condivide l’orientamento dell’Autorità di limitare l’applicazione di vincoli di indipendenza alle sole figure che detengano o possano detenere effettivi poteri decisionali di tipo operativo nella gestione dell’attività infrastrutturale.

Per tali motivi e posto che debba essere prevista la possibilità di valutare caso per caso la presenza di eventuali casi di incompatibilità o di conflitto di interessi nella gestione operativa delle predette attività rispetto alle attività di produzione o vendita dell’impresa verticalmente integrata, riteniamo appropriato circoscrivere la suddetta estensione al più alle figure dirigenziali.

*S10 Vi sono ulteriori fattispecie che possano compromettere l’indipendenza dei componenti del gestore e dei responsabili della gestione di questo?*

Non ravvisiamo ulteriori fattispecie.

*S11 Si condivide l’opportunità di integrare lo statuto societario del gestore con gli obblighi di separazione funzionale previsti dalla normativa primaria e dalla regolazione dell’Autorità?*

Sì, si condivide. In particolare è accolta con favore la proposta di eliminare la figura del Garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili, i cui compiti sarebbero di fatto assorbiti dalla nuova figura del responsabile conformità.

*S12 Osservazioni in merito ai requisiti di indipendenza per il responsabile della conformità.*

Si ritiene ragionevole che il responsabile della conformità sia indipendente rispetto alle strutture dell’IVI.

Non riteniamo, invece, strettamente necessario mutuare fedelmente i requisiti<sup>3</sup> del responsabile della conformità richiesti per l’attività di trasporto del gas naturale e riportati nel regolamento AEEG 153/11 come, ad esempio, il possesso di esperienza pluriennale nel settore del gas naturale.

Inoltre, preme far presente che il nuovo obbligo di nomina del responsabile della conformità, scaturendo da una disposizione normativa primaria, implica per l’impresa di distribuzione un diritto al riconoscimento in tariffa dei costi ad esso associati.

---

<sup>2</sup> Considerazione applicabile anche al caso dello stoccaggio.

<sup>3</sup> Il responsabile di conformità deve avere un mandato non inferiore a 3 anni e la sua nomina è approvata dall’Autorità sulla base di attestazione giurata del rispetto dei seguenti requisiti comprovati anche attraverso il curriculum vitae:

- a) indipendenza ai sensi dei commi da 12.6 e 12.7;
- b) esperienza pluriennale nel settore del gas naturale;
- c) conoscenza della normativa europea e nazionale in materia di unbundling comprovata eventualmente anche attraverso verifica e audizione da parte dell’Autorità o di altro soggetto da questa incaricato;
- d) disponibilità di risorse adeguate, tramite evidenza di assegnazione di un budget da parte dell’organo amministrativo del gestore, per lo svolgimento dei compiti affidatigli.

*S13 Si condivide l'opportunità di individuare linee guida non vincolanti in relazione al contenuto del programma di adempimenti?*

Purché non vincolanti, esse potrebbero rappresentare un utile riferimento.

*S14 Si condivide la previsione di aggiornamento almeno annuale del programma di adempimenti?*

No, saremmo più favorevoli a mantenere gli attuali obblighi di trasmissione in occasione di modifiche rilevanti. Si richiede pertanto di poter fornire una definizione puntuale di "modifica rilevante".

*S15 Si condivide la possibilità di attivare modelli di self-auditing e con quali modalità? Si forniscano proposte dettagliate e motivate.*

Non si ritiene necessaria l'implementazione di modelli di *self-auditing* in quanto l'attività di monitoraggio sulla corretta predisposizione ed attuazione del programma degli adempimenti potrà essere efficacemente svolta dal Responsabile della conformità.

*S16 Osservazioni in merito alla separazione funzionale dei gestori di sistemi di distribuzione elettrica?*

Si concorda con l'orientamento espresso dall'Autorità ai punti 10.3 e 10.5 relativo all'applicazione a tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica, indipendentemente dalla loro dimensione, degli obblighi di separazione funzionale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 38/11.

*S17 Osservazioni in merito all'obbligo di assoggettamento alle regole di separazione funzionale per le imprese di distribuzione operanti nelle province autonome di Trento e Bolzano.*

Favorevoli all'assoggettamento anche delle imprese distributrici dell'energia elettrica presenti nelle province autonome di Trento e Bolzano agli obblighi di separazione funzionale previsti per le altre imprese di distribuzione del territorio nazionale.

*S18 Osservazioni in relazione agli orientamenti esposti in materia di separazione del marchio e di politica di comunicazione per i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e di distribuzione dell'energia elettrica e per le imprese di vendita del mercato libero e del servizio di maggior tutela?*

*e*

*S19 Osservazioni in merito alle considerazioni relative all'individuazione del soggetto chiamato ad attuare gli obblighi di separazione di politica di comunicazione e del marchio?*

Si rimanda alle osservazioni generali.

*S20 Osservazioni in merito al trattamento delle informazioni riservate per i gestori dei sistemi di distribuzione e per le imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali.*

*e*

*S21 Quali sono le possibili modalità di implementazione di un'interfaccia unica per l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili e le eventuali criticità per la sua integrazione con il SII?*

Si rimanda a quanto già espresso nelle osservazioni generali.

Inoltre, in relazione alla responsabilità in capo all'impresa di distribuzione della gestione e della manutenzione delle banche dati, riteniamo che quanto previsto al p.to 12.13 del DCO debba riferirsi solo alla porzione della banca dati nella quale sono custodite le informazioni commercialmente sensibili.

Quanto all'esigenza di garantire una messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili con modalità non discriminatorie a favore degli utenti del sistema nel periodo transitorio intercorrente fino alla completa implementazione del SII anche nel settore del gas naturale, si condividono le proposte indicate al punto 12.8 che prevedono la predisposizione di canali informatici che fungano da unica interfaccia tra l'archivio gestito dal gestore indipendente e gli utenti delle informazioni.

Tali applicativi consentono di tenere traccia di tutte le richieste pervenute e delle operazioni effettuate a favore di qualunque venditore.

Per tali ragioni, condividiamo l'orientamento dell'Autorità di considerare ridondante la tenuta di un registro per gli accessi alle informazioni commercialmente sensibili e la proposta di eliminazione della figura del Garante per la corretta gestione delle predette informazioni<sup>4</sup>, i cui compiti sarebbero di fatto assorbiti dalla nuova figura del Responsabile della conformità.

---

<sup>4</sup> Considerazione valida anche per l'attività di stoccaggio